

# Il commercialista telematico

## LEGGE FINANZIARIA 2006 (SECONDA PARTE)

**E' STATA PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 266 DEL 23/12/2005 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006): I CONTENUTI SALIENTI DEL SETTORE FISCALE E COLLEGATO**

### **PREMESSA**

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2005 la Legge finanziaria 2006 (n. 266/2005). Pertanto, di seguito è possibile adesso tenere conto in maniera definitiva delle novità che hanno interessato il settore, prettamente, fiscale.

LA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO E' GIA' STATA PUBBLICATA: [CLICCA QUI: Legge finanziaria 2006](#)

### **Verranno istituiti i distretti di imprese su cui si applicheranno leggi speciali in materia fiscale e finanziaria (co. 366-372)**

Sarà pure costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e per l'accrescimento della capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali. Sono previste l'applicazione di leggi agevolative di natura fiscale e finanziaria.

. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno meglio definite le loro caratteristiche e le modalità di individuazione di tali piattaforme produttive.

I Distretti consisteranno in libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale in distretti produttivi e sul piano funzionale, aventi lo scopo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

Tutte le imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole saranno libere di aderire a tali piattaforme produttive, la quali si vedranno applicare le seguenti disposizioni speciali in materia fiscale e finanziaria.

Le imprese appartenenti a tali Distretti potranno congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di Distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES.

Si applicheranno le disposizioni relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti (contenute negli articoli 117 e seguenti del TUIR).

Nel TUIR, tra i soggetti passivi dell'IRES (art. 73, lettera b, del TUIR), confluiranno i Distretti se esercitano l'opzione per la tassazione unitaria.

# Il commercialista telematico

Il reddito imponibile del Distretto è comprensivo di quello di tutte le imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.

La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, sarà operata su base concordataria per almeno un triennio.

Prescindendo dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, comunque i Distretti potranno concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle Entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

Si prevede che la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate sia rimessa al Distretto, che dovrà provvedere in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità.

Saranno escluse da tassazione le somme versate tra le imprese appartenenti al Distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Gli elementi per determinare le imposte dirette derivanti dal concordato preventivo triennale saranno determinati dalla Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Sulle imprese appartenenti al Distretto vige comunque l'obbligo di rispettare i normali adempimenti fiscali e le disposizioni penali tributarie.

Nel concordato, saranno eseguiti controlli unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi.

I Distretti possono, inoltre, concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno.

La determinazione del dovuto sarà operata tenuto conto della attitudine alla contribuzione delle imprese. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto sarà determinato in cifra unica annuale per il Distretto nel suo complesso.

La ripartizione del carico tributario (derivante dall'attuazione del concordato triennale per gli altri tributi) tra le imprese interessate sarà rimessa al Distretto, che provvederà sulla base di criteri di trasparenza e parità di trattamento, nonché sulla base di principi di mutualità.

Comunque le disposizioni concernenti i Distretti si applicheranno in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con decreto.

Ma ultimata la fase sperimentale, l'applicazione sarà poi realizzata progressivamente.

Infine, le norme sui Distretti si applicheranno ai settori rurali ed agroalimentari, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale, nonché ai consorzi per il commercio estero.

# Il commercialista telematico

<b>I DISTRETTI DI IMPRESE</b>	
<b>Aspetti fiscali</b>	<b>Aspetti finanziari</b>
Le imprese facenti parte di tali Distretti potranno congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di Distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES.	I Distretti, finanzieranno le proprie iniziative e quelle delle proprie imprese, mediante l'emissione di strumenti finanziari (che saranno equiparati ai titoli di stato) che possono essere collocati sui mercati finanziari attraverso società veicolo appositamente costituite da intermediari finanziari.
Si applicheranno le disposizioni relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti (contenute negli articoli 117 e seguenti del TUIR).	Un Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze individuerà le modalità di emissione, i controlli a tutela del mercato e dei risparmiatori, i soggetti responsabili della vigilanza e le garanzie che devono dare i soggetti qualificati pubblici e privati.
I Distretti confluiranno nel TUIR, tra i soggetti passivi dell'IRES (art. 73, lettera b, del TUIR), se esercitano l'opzione per la tassazione unitaria.	Le banche e gli altri intermediari finanziari, che non procedono al collocamento sul mercato, potranno accantonare in quote costanti negli esercizi di durata degli strumenti emessi un ammontare pari a quello del credito erogato e dei relativi interessi. L'accantonamento è fiscalmente deducibile
Il reddito imponibile del Distretto sarà comprensivo di quello di tutte le imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.	I Distretti promuoveranno la costituzione, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio per il sostegno delle proprie imprese e dei relativi progetti di sviluppo ed innovazione.
La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, sarà operata su base concordataria per almeno un triennio.	I Distretti potranno verificare e attestare nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il possesso nelle imprese associate dei requisiti richiesti per l'accesso a contributi pubblici, e si potranno avvalere delle prestazioni di garanzia collettiva dei confidi.
Prescindendo dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, comunque i Distretti potranno concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle Entrate	Per favorire il finanziamento dei Distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e la Consob, verranno

# Il commercialista telematico

per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, con riguardo a taluni parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.	individuare le semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione verso una pluralità di banche e intermediari finanziari
La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate sarà rimessa al Distretto, che dovrà provvedere in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità.	Con decreto saranno individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti cartolarizzati. Tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli potrà essere destinato al finanziamento delle iniziative dei Distretti e delle imprese dei Distretti
Saranno escluse da tassazione le somme versate tra le imprese appartenenti al Distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.	Per favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei Distretti e delle imprese che ne fanno parte, il Ministro dell'economia adotterà o proporrà le misure occorrenti per (anche per recepire il nuovo accordo di Basilea): <ul style="list-style-type: none"><li>- assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai Confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi;</li><li>- favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività;</li><li>- agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei Distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche;</li><li>- favorire la costituzione, da parte delle Piattaforme, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del Distretto.</li></ul>
Gli elementi per determinare le imposte dirette derivanti dal concordato preventivo triennale saranno determinati dalla Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.	Per fini semplificativi, le imprese aderenti potranno intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, o dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite dei Distretti di cui esse fanno parte.
Sulle imprese appartenenti al Distretto vige comunque l'obbligo di rispettare i	I Distretti potranno comunicare anche in modalità telematica con le pubbliche

# Il commercialista telematico

normali adempimenti fiscali e le disposizioni penali tributarie.	amministrazioni che accetteranno tale sistema di comunicazione..
Nel concordato, saranno eseguiti controlli unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi.	
<p>I Distretti potranno pure concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno.</p> <p>La determinazione del dovuto sarà operata tenuto conto della attitudine alla contribuzione delle imprese. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto sarà determinato in cifra unica annuale per il Distretto nel suo complesso.</p> <p>La ripartizione del carico tributario (derivante dall'attuazione del concordato triennale per gli altri tributi) tra le imprese interessate sarà rimessa al Distretto, che provvederà sulla base di criteri di trasparenza e parità di trattamento, nonché sulla base di principi di mutualità.</p>	

## **Sportello unico per atti al registro delle imprese e al REA (co. 374)**

Dal 1.1.2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio avranno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

Per tali fini il Ministero delle attività produttive dovrà integrare la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali. Le Camere di commercio con il loro sistema informatico, trasmetteranno agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati che verranno concordate dalle parti.

Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali devono notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedere il pagamento dei contributi dovuti o notificare agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30.6.2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni



# Il commercialista telematico

saranno rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it).

Sempre dal 1.1.2006 i soggetti interessati, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali dovranno allineare i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2006.

## **Cessione di veicoli (co. 390 - 392)**

Riguardo la cessione di autoveicoli viene disposto che l'autentica degli atti relativi alla vendita o la costituzione di diritti di garanzia su veicoli sia effettuata anche dai dirigenti del Comune di residenza del venditore, dai funzionari della cancelleria presso gli Uffici giudiziari, dai funzionari degli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, dai funzionari del PRA nonché dai titolari delle agenzie automobilistiche. In alternativa, l'autenticazione può essere effettuata, come nel passato, da un notaio.

Per conseguenza le disposizioni contenute nel DL n. 35/2005 (art. 3, commi da 4 a 6) sono abrogate. Ma l'applicazione delle nuove previsioni normative è subordinata all'emanazione di un apposito Decreto interministeriale.

## **Concessioni e proroghe dei trattamenti di GIGS e mobilità (co. 410 - 411)**

Aspettando la riforma degli ammortizzatori sociali, è previsto che il Ministero del Lavoro può disporre, entro il 31.12.2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzioni di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi definiti in specifici accordi in sede governativa conclusi entro il 30.6.2006, che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, o nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Tutto ciò nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Mediante decreto del Ministero del Lavoro, altresì, possono essere prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale già concessi nell'anno 2005, qualora i piani di gestione delle eccedenze definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione del numero dei destinatari dei trattamenti, scaduti il 31.12.2005, nella misura minima del 10%. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le successive proroghe.

Le risorse finanziarie attribuite con provvedimenti ministeriali di concessioni o proroghe di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, sulla base di accordi governativi, nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali e non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa o possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle predette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle Regioni interessate, d'intesa con le Province.

Nell'ambito delle suddette risorse finanziarie, possono essere prorogati, con

# Il commercialista telematico

decreto del Ministero del Lavoro, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale già concessi nel 2005, qualora i piani di gestione delle eccedenze definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione del numero dei destinatari dei trattamenti, scaduti il 31 dicembre 2005, nella misura minima del 10%. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le successive proroghe.

## **Bonus assunzioni (co. 412)**

Riguardo l'istanza al Centro operativo di Pescara per l'attribuzione del credito d'imposta per gli incrementi occupazionali (cd. bonus assunzioni), nell'articolo 62, della L. n. 289/2002 viene inserito il co. 1-bis. Si stabilisce che le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi (di cui al co. 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità. Inoltre, si dispone che le assunzioni agevolate, se non ancora disposte prima della trasmissione dell'istanza, devono essere effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell'Agenzia delle Entrate. A pena di decadenza dall'agevolazione fiscale, l'istanza verrà, quindi, perfezionata con la comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del lavoratore assunto, entro i 30 giorni successivi all'assunzione.

## **Presentazione del DURC per benefici e sovvenzioni comunitari (co. 553)**

Ai fini dell'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori produttivi, non solo quelle edili, devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell'impresa negli adempimenti INPS, INAIL e Casse Edili (per il settore dell'edilizia), in conformità alle specifiche normative di riferimento.

## **Istituzione tassa sulla vendita di materiale pornografico (co. 466)**

Viene istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché delle società di persone e assimilate. L'addizionale si applica, nella misura del 25% alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi. Per l'anno 2006, è dovuto un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni nel periodo d'imposta precedente.

## **Rivalutazione beni d'impresa (co. 469 - 472)**

Viene nuovamente consentita la rivalutazione dei beni dell'impresa mediante la riproposizione delle principali regole già contenute nella L. n. 342/2000. La rivalutazione interessa i beni materiali e immateriali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2004 e va eseguita nel bilancio successivo per il quale il termine di approvazione scade dopo l'1.1.2006. Per la rivalutazione dei terreni edificabili, per i quali è stata prevista una disciplina specifica, si veda in seguito.

# Il commercialista telematico

Ai fini della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 6% per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (in larga parte entro il 20.6 o il 20.7.2006).

Gli effetti fiscali decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello di rivalutazione, ossia, per la generalità dei casi, dal 2008. Da tale periodo sarà possibile dedurre le quote di ammortamento calcolate sul nuovo valore e determinare la plus/minusvalenza da cessione tenendo conto del valore rivalutato.

Sono applicabili le ulteriori regole stabilite dalla Legge n. 342/2000 per il regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione.

La rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti in contabilità semplificata per i beni risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili.

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP nella misura del 7%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, nel seguente modo:

- 10% nel 2006;
- 45% nel 2007;
- 45% nel 2008.

L'affrancamento consente di "liberare" il saldo attivo di rivalutazione, che diviene immediatamente distribuibile.

## **Rivalutazione delle aree edificabili (co. 473 - 476)**

Si tratta della rivalutazione che concerne le aree fabbricabili non ancora edificate possedute da imprese individuali o società, indipendentemente dal regime contabile adottato. Le aree da rivalutare devono risultare iscritte nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2004 o iscritte nel registro dei beni ammortizzabili in pari data.

Per individuare le aree che possono essere rivalutate occorre fare riferimento a quelle per le quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Le aree possono risultare fabbricabili anche a seguito della demolizione degli edifici esistenti, purché la demolizione sia avvenuta prima del 31.12.2004. Sono pure rivalutabili i terreni iscritti tra le rimanenze.

Per effettuare la rivalutazione si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. da 10 a 15, Legge n. 342/2000 con il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 19% del maggior valore attribuito al terreno da effettuarsi in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, nel seguente modo:

- 40% nel 2006;
- 35% nel 2007;
- 25% nel 2008.

La rivalutazione ha esplicita efficacia soltanto se l'impresa provvede all'utilizzazione edificatoria dell'area nei cinque anni successivi alla rivalutazione.



# Il commercialista telematico

## **Contrasto all'evasione nel settore delle vendite immobiliari (co. 495)**

È prevista un'intensificazione dell'attività di verifica, da parte della Guardia di Finanza e degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, sulle compravendite immobiliari, che si potrà avvalere delle disposizioni contenute nel titolo IV del DPR n. 600/1973, e negli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986.

## **Imposta sostitutiva sulle plusvalenze per la cessioni immobili (co. 496)**

La plusvalenza realizzata da una persona fisica a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni o di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, in alternativa all'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF può essere assoggettata ad un'imposizione sostitutiva pari al 12,50%.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta direttamente nell'atto di cessione e la stessa deve essere versata a cura del notaio previa "provvista" da parte del cedente.

## **Cessioni immobili: Tassazione catastale per l'imposta di registro (co. 497)**

Si stabilisce, in deroga a quanto disposto dall'art. 43, DPR n. 131/86, che per le cessioni tra persone fisiche aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, l'acquirente può richiedere al notaio di applicare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale degli stessi, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto ed effettivamente pagato. In tale ipotesi l'onorario notarile è ridotto del 20%.

## **Cessioni immobili: Applicazione della tassazione catastale e non valore di vendita indicato nell'atto notarile: Non si possono applicare i controlli dell'Amministrazione finanziaria (co. 498)**

Nei confronti dei soggetti che cedono immobili avvalendosi delle nuove disposizioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro (indicazione del valore catastale dell'immobili e non di quello effettivo di vendita riportato nell'atto notarile) viene esclusa la predetta attività di verifica nonché la rettifica, da parte dell'Ufficio, del valore dichiarato. Non si applicano, quindi, i controlli previsti dall'art. 38, DPR n. 600/73 e dell'art. 52, DPR n. 131/86.

## **Programmazione fiscale (co. 499 - 509)**

È introdotto dal 2006 l'istituto della programmazione fiscale riservato agli imprenditori e agli esercenti arti e professioni che per il 2004 erano soggetti agli studi di settore o ai parametri.

L'istituto presenta delle similitudini con la pianificazione fiscale concordata (PFC) prevista dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), che nei fatti non è mai stata attuata.

In particolare, le cause di esclusione (ad esempio, l'esclusione dagli studi di settore e dai parametri per il 2004, la modifica dell'attività esercitata, l'omissione del reddito d'impresa/lavoro autonomo, ecc.) sono analoghe a quelle già contenute nella PFC.

La programmazione fiscale consiste nella determinazione preventiva per un triennio della base imponibile caratteristica dell'attività svolta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Chi aderisce alla programmazione fiscale si può avvalere del concordato per il 2003-2004.

# Il commercialista telematico

Sia la determinazione preventiva della base imponibile caratteristica, sia l'adeguamento per il 2003-2004 saranno effettuate sulla base di proposte individuali formulate dall'Agenzia delle Entrate, elaborate tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri, dai dati sull'andamento dell'economia nazionale e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

La programmazione fiscale si perfezionerà mediante accettazione da parte del contribuente entro il 16.10.2006 degli importi proposti dall'Agenzia delle Entrate, se sussiste la congruità dei ricavi/compensi agli studi di settore/parametri per ciascun periodo d'imposta.

Per i periodi oggetto di programmazione:

- Sono inibiti i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA; si applicano, sul reddito dichiarato eccedente quello pianificato le aliquote IRPEF e IRES ridotte di quattro punti percentuali. Tale riduzione non si applica però per l'aliquota del 23% del primo scaglione IRPEF;
- l'IRAP è dovuta solo sulla base imponibile programmata;
- è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali sul reddito eccedente quello programmato;
- sui maggiori ricavi/compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili è dovuta l'IVA sulla base dell'aliquota media;
- il contribuente è tenuto ad assolvere comunque tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti ai fini IVA.

In caso di mancato rispetto della programmazione, l'Ufficio notificherà un accertamento parziale in base al reddito che è stato programmato e per l'IVA sulla base del volume d'affari. Ciò si applicherà anche in caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore/parametri.

L'accertamento parziale non scatta in presenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili nel qual caso si applica il procedimento di accertamento con adesione.

È, infine, previsto che i benefici in termini di limitazione nei poteri di accertamento non si applicano qualora:

- Il reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito;
- non siano adempiuti gli obblighi sostanziali in materia di IVA;
- il contribuente abbia commesso violazioni penalmente rilevanti;
- a seguito di controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi diversi da quelli comunicati dal contribuente e che sono stati presi a base per la formulazione della proposta.

## **Concordato per gli anni pregressi: Proposta di adeguamento per il 2003-2004 (co. 510- 520)**

Per i soli contribuenti che aderiranno alla programmazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate formulerà anche una proposta di adeguamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo, nonché della base imponibile IRAP per i periodi d'imposta 2003 e 2004 per i quali le dichiarazioni sono state presentate prima del 31.10.2005.

Ai maggiori ricavi/compensi individuati nelle proposte sarà applicata:

- per le società di capitali (non in regime di trasparenza) un'imposta del 28%, sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- agli altri soggetti un'imposta sostitutiva del 23% delle imposte sui redditi e dell'IRAP;

# Il commercialista telematico

- l'IVA sulla base dell'aliquota media.

E' comunque previsto un ammontare minimo dei maggiori ricavi/compensi per ciascun periodo d'imposta pari a 3.000 euro per le società di capitale ed 1.500 euro per gli altri soggetti.

La definizione del 2003-2004 verrà perfezionata con il versamento degli importi così determinati entro il 16.10.2006. Sarà possibile rateizzare i versamenti eccedenti 10.000 euro per le società di capitali ed 5.000 euro per gli altri soggetti.

L'adesione al concordato per le annualità 2003-2004 non dà comunque certezze, poiché l'Ufficio potrà comunque procedere all'accertamento nel caso in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% e comunque non inferiore a € 77.468,53.

Inoltre, in caso di adesione alla proposta di adeguamento per il contribuente:

- non sarà possibile il riporto delle perdite risultanti dalla dichiarazione;
- non sarà possibile il riporto o il rimborso del credito IVA risultante dalle dichiarazioni dei periodi definiti.

## **Ammortamento dell'avviamento (co. 521)**

Con la modifica all'art. 103, co. 3, TUIR, viene fissata in 1/18 la quota deducibile annua di ammortamento dell'avviamento.

In precedenza il DL n. 203/2005 aveva, invece, stabilito l'ammortamento dell'avviamento in 20 anni anziché nei 10 precedentemente previsti.

## **Apparecchi da divertimento ed intrattenimento (co. 525 - 549)**

E' per concludere sono state inserite rilevanti disposizioni nel settore del gioco lecito con apparecchi da intrattenimento disciplinato dall'art. 110, co. 6, TULPS.

In particolare, oltre a modificare le caratteristiche di funzionamento (aumento del costo massimo della partita ad 1 euro, aumento delle vincite massime a 100 euro, riduzione al 12% del PREU a decorrere dall'1.7.2006, ecc.) degli apparecchi con vincite in denaro, è introdotta una nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito operanti mediante il collegamento ai sistemi di elaborazione dei Concessionari affidatari della rete telematica. Per tale ultima categoria di apparecchi la misura del PREU, che sarà determinata da un apposito Decreto, sarà fissata tra l'8% e il 12% delle somme giocate.

E' pure disposta una revisione della disciplina del relativo regime sanzionatorio.

9 gennaio 2006

a cura Vincenzo D'Andò